

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 115/1999 della Commissione, del 19 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 116/1999 della Commissione, del 19 gennaio 1999, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso ..... 3
- Regolamento (CE) n. 117/1999 della Commissione, del 19 gennaio 1999, che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 ..... 4

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

1999/45/CE:

- ★ **Decisione n. 2/98 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 17 dicembre 1998, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione di Capo Verde per quanto riguarda la produzione di camicie da uomo (voce SA 6205) [notificata con il numero C(1998) 3546].**..... 6

1999/46/CE:

- ★ **Decisione n. 3/98 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 17 dicembre 1998, recante deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» onde tener conto della particolare situazione della Repubblica delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 1604) [notificata con il numero C(1998) 3548].**..... 8

Sommario *(segue)*

1999/47/CE:

- \* **Decisione della Commissione, dell'8 gennaio 1999, recante modifica delle decisioni 94/432/CE, 94/433/CE, 94/434/CE e 95/380/CE che fissano disposizioni d'applicazione delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE del Consiglio per quanto riguarda le indagini statistiche sul patrimonio e la produzione dei settori suino, bovino, ovino e caprino [notificata con il numero C(1998) 4541] .....** 10

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 115/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 gennaio 1999**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	85,8	
	204	55,7	
	624	151,0	
	999	97,5	
0707 00 05	052	99,2	
	053	102,9	
	999	101,0	
0709 10 00	220	68,8	
	999	68,8	
0709 90 70	052	130,2	
	204	146,3	
	628	122,8	
	999	133,1	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	36,1	
	204	37,7	
	212	44,4	
	220	31,7	
	624	43,6	
	999	38,7	
0805 20 10	052	34,1	
	204	66,8	
	999	50,5	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,9	
	204	61,0	
	464	74,1	
	624	91,0	
	999	71,3	
0805 30 10	052	50,9	
	600	78,3	
	999	64,6	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	59,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,6	
	400	69,9	
	404	89,4	
	720	90,6	
	728	101,1	
	999	75,2	
	0808 20 50	052	148,4
		064	62,7
400		87,7	
720		40,2	
999		84,7	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 116/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 19 gennaio 1999

**relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,  
considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 109/1999 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato a 2 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo;  
considerando che i quantitativi chiesti il 18 gennaio 1999 superano il quantitativo disponibile di 2 000 tonnellate; che è quindi necessario fissare una percentuale unica di

riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 18 gennaio 1999;

considerando che, data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che esse acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 109/1999 il 18 gennaio 1999, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 12,84 %.

*Articolo 2*

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 19 gennaio 1999, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 109/1999.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 11 del 16. 1. 1999, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 117/1999 DELLA COMMISSIONE****del 19 gennaio 1999****che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2472/98 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU L 308 del 18. 11. 1998, pag. 16.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo EUR/100 kg	Dazio addizionale EUR/100 kg	Origine ( <sup>1</sup> )
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	214,8	26	01
		212,2	26	02
		272,5	8	03
		272,7	8	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	237,3	15	01
		229,3	17	02

(<sup>1</sup>) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

DECISIONE N. 2/98 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE  
ACP-CE

del 17 dicembre 1998

che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione di Capo Verde per quanto riguarda la produzione di camicie da uomo (voce SA 6205)

*[notificata con il numero C(1998) 3546]*

(1999/45/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE  
ACP-CE,

vista la Quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 31, paragrafi da 1 a 10, del protocollo n. 1,

considerando che, a norma del suddetto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie;

considerando che il 2 settembre 1998 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto del governo di Capo Verde, una richiesta di deroga alle norme di origine di cui al suddetto protocollo per le camicie da uomo prodotte da tale paese tra il 1° settembre 1998 e il 29 febbraio 2000, in ragione di 350 000 pezzi nel 1998, 400 000 pezzi nel 1999 e 73 333 pezzi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 29 febbraio 2000;

considerando che la deroga è richiesta in base alle pertinenti disposizioni del protocollo n. 1, in particolare dell'articolo 31, paragrafo 5, relativo agli Stati ACP insulari, al livello del valore aggiunto nel processo di trasformazione previsto in Capo Verde e all'incidenza economica e sociale della concessione della deroga a tale paese;

considerando che, tenuto conto dei quantitativi delle importazioni previste, la concessione di una deroga non dovrebbe arrecare grave pregiudizio all'industria stabilita nella Comunità, purché sia accompagnata dal rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata,

DECIDE:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni speciali dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 della Quarta convenzione ACP-CEE, le camicie da uomo della voce SA 6205, fabbricate in Capo Verde con tessuti non originari, sono considerate originarie di tale paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

*Articolo 2*

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato esportati da Capo Verde tra il 1° settembre 1998 e il 29 febbraio 2000.

*Articolo 3*

I quantitativi di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le disposizioni amministrative utili a garantire una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro in questione notifica alla Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere presentate senza indugio alla Commissione indicando la durata di accettazione delle dichiarazioni.

La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consenta il saldo disponibile, in funzione della data in cui le autorità doganali dello Stato membro interessato accettano le dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente.

Se le domande superano il saldo disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Fintanto che lo consente il saldo disponibile, ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e ininterrotto ai suddetti quantitativi.

#### Articolo 4

Le autorità doganali di Capo Verde adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione conterranno un riferimento alla stessa. Ogni tre

mesi, le autorità competenti di Capo Verde inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

#### Articolo 5

Nella casella n. 7 dei certificati EUR.1 rilasciati in applicazione della presente decisione deve figurare la dicitura seguente:

«Deroga — Decisione n. 2/98»

#### Articolo 6

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), gli Stati membri e la Comunità europea sono tenuti, nei limiti delle rispettive competenze, ad adottare le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

#### Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

*Per il Comitato di cooperazione  
doganale ACP-CE*

Michel VANDEN ABEELE  
Philip MAINGI MWANZIA

*I presidenti*

### ALLEGATO

#### Capo Verde

N. d'ordine	Voce SA	Descrizione delle merci	Periodo	Quantitativi in pezzi
09.1672	6205	Camicie da uomo	dall'1. 9. 1998 al 31. 12. 1998	350 000
			dall'1. 1. 1999 al 31. 12. 1999	400 000
			dall'1. 1. 2000 al 29. 2. 2000	73 333

**DECISIONE N. 3/98 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE  
ACP-CE****del 17 dicembre 1998****recante deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» onde tener conto della particolare situazione della Repubblica delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 1604)***[notificata con il numero C(1998) 3548]*

(1999/46/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE  
ACP-CE,

vista la Quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 31, paragrafi da 1 a 10, del protocollo n. 1,

considerando che possono essere concesse deroghe alle norme di origine di cui al suddetto protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie;

considerando che il 2 settembre 1998 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto del governo della Repubblica delle Seicelle, una domanda volta ad ottenere una deroga alla norma di cui al summenzionato protocollo, per le conserve di tonno prodotte dalle Seicelle nel periodo compreso tra il 1° settembre 1998 e il 29 febbraio 2000, per 1 800 t/anno;

considerando che l'industria conserviera nell'ambito della Comunità è ormai soggetta ad un'intensa concorrenza; che, in particolare, il costo del lavoro è essenziale per la determinazione del prezzo; che qualsiasi apertura dei mercati supplementare rispetto a quella concessa nella presente decisione per prodotti originari di paesi con un basso costo del lavoro influirebbe negativamente sulla concorrenza e potrebbe provocare grave pregiudizio all'industria comunitaria delle conserve di tonno; che tale situazione è particolarmente evidente in questo periodo in cui si registra un ristagno sul mercato comunitario, più accentuato in alcuni Stati membri;

considerando che la deroga è richiesta in base alle pertinenti disposizioni del protocollo n. 1, in particolare dell'articolo 31, paragrafo 5, relativo agli Stati ACP insulari, al livello del valore aggiunto nel processo di trasformazione previsto nelle Seicelle e all'impatto economico e sociale nelle Seicelle della concessione della deroga;

considerando che, tenuto conto dei quantitativi delle importazioni previste, la concessione di una deroga per volumi contenuti non dovrebbe arrecare grave pregiudizio all'industria stabilita nella Comunità, purché sia accompagnata dal rispetto di alcune condizioni riguardanti in particolare i quantitativi, la sorveglianza e la durata;

considerando che pertanto, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, alle Seicelle può essere concessa una deroga per 850 t annue nel 1998, 1 500 t nel 1999, e 200 t nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 29 febbraio 2000,

DECIDE:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 della Quarta convenzione ACP-CEE, le conserve di tonno della voce SA ex 1604 prodotte nella Repubblica delle Seicelle da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

*Articolo 2*

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i quantitativi indicati in allegato esportati dalla Repubblica delle Seicelle nel periodo compreso tra il 1° settembre 1998 e il 29 febbraio 2000.

*Articolo 3*

I quantitativi di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente.

Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Fintanto che lo consentono le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai quantitativi suddetti.

#### Articolo 4

Le autorità doganali delle Seicelle adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione fanno riferimento a quest'ultimo. Ogni tre mesi, le autorità competenti delle Seicelle presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d'ordine di detti certificati.

#### Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

«Deroga — Decisione n. 3/98»

#### Articolo 6

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

#### Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

*Per il Comitato di cooperazione  
doganale ACP-CE*

Michel VANDEN ABEELE  
Philip MAINGI MWANZIA

*I presidenti*

### ALLEGATO

#### Seicelle

N. d'ordine	Codice SA	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi
09.1662	ex 1604	Conserve di tonno	dall'1.9.1998 al 31.12.1998	850 t
			dall'1.1.1999 al 31.12.1999	1 500 t
			dall'1.1.2000 al 29.2.2000	200 t

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

dell'8 gennaio 1999

**recante modifica delle decisioni 94/432/CE, 94/433/CE, 94/434/CE e 95/380/CE che fissano disposizioni d'applicazione delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE del Consiglio per quanto riguarda le indagini statistiche sul patrimonio e la produzione dei settori suino, bovino, ovino e caprino**

*[notificata con il numero C(1998) 4541]*

(1999/47/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione d'ovini e caprini<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che la direttiva 97/77/CE ha modificato le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE per quanto riguarda la frequenza e i periodi di riferimento delle indagini statistiche sulla produzione dei settori suino, bovino, ovino e caprino;

considerando che, le decisioni della Commissione 94/432/CE<sup>(5)</sup>, 94/433/CE<sup>(6)</sup> e 94/434/CE<sup>(7)</sup>, modificate dalla decisione 95/380/CE<sup>(8)</sup>, fissano le disposizioni d'applicazione delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE;

considerando che è necessario adattare le decisioni 94/432/CE, 94/433/CE e 94/434/CE alle nuove disposizioni che derivano dalla direttiva 97/77/CE, in particolare per quanto riguarda i periodi di riferimento delle indagini;

considerando che, gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono essere autorizzati ad effettuare soltanto un'indagine sui suini con cadenza annuale e in date diverse;

considerando che, gli Stati membri il cui patrimonio bovino rappresenta soltanto una modesta percentuale del patrimonio totale della Comunità possano essere autorizzati a rinunciare interamente ad una delle due indagini di maggio/giugno o novembre/dicembre;

considerando che gli Stati membri possono, a richiesta, essere autorizzati a fornire la ripartizione prescritta per classe d'ampiezza degli effettivi e la ripartizione a livello regionale per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati di un mese fisso dell'anno;

(1) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1.

(2) GU L 10 del 16. 1. 1998, pag. 28.

(3) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 5.

(4) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 10.

(5) GU L 179 del 13. 7. 1994, pag. 22.

(6) GU L 179 del 13. 7. 1994, pag. 27.

(7) GU L 179 del 13. 7. 1994, pag. 33.

(8) GU L 228 del 23. 9. 1995, pag. 25.

considerando che da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle suddette facoltà di deroga;

considerando che i risultati delle indagini elaborati per le suddivisioni territoriali della Finlandia devono essere armonizzati con la nomenclatura NUTS 2;

considerando che i risultati delle indagini delle indagini sugli ovi-caprini elaborati per le suddivisioni territoriali del Belgio devono essere semplificati sul livello NUTS 1;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato permanente della statistica agraria, istituito con decisione del Consiglio 72/279/CEE<sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La decisione 94/432/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 5:

a) al paragrafo 1 i termini «di aprile e di agosto» sono sostituiti con i termini «d'aprile e d'agosto o di maggio/giugno».

b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri citati nell'allegato IV, lettera b), sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 93/23/CEE, a effettuare una sola indagine l'anno, cioè in uno dei periodi dei mesi d'aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre».

c) al paragrafo 4 i termini «di aprile e di agosto» sono sostituiti dai termini «di aprile o di maggio/di giugno o di agosto».

2) Nell'allegato I i termini

«Finlandia: Etelä-Suomi  
Sisä-Suomi  
Pohjanmaa  
Pohjois-Suomi»

sono sostituiti dai termini

«Finlandia: Etelä-Suomi-Uusimaa  
Itä-Suomi  
Väli-Suomi  
Pohjois-Suomi».

3) Nell'allegato II, il testo della nota (a) della tabella è così modificato:

«(a) Ripartizione facoltativa: B, DK, NL, S».

4) Nell'allegato IV:

a) al punto a) i termini «di aprile e di agosto» sono sostituiti dai termini «di aprile e di agosto o maggio/giugno».

b) al punto b) la frase «a rinunciare interamente alle indagini di aprile e di agosto» è sostituita da «a effettuare una sola indagine l'anno».

Il punto b) è così completato:

«Irlanda».

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

c) al punto c) i titoli

«Aprile                      Agosto                      Dicembre»

sono sostituite dai titoli:

«Aprile                      Maggio/Giugno      Agosto                      Novembre/Dicembre».

d) al punto d) i termini «di aprile o di agosto» sono sostituiti dai termini «di aprile o di maggio/giugno o di agosto».

I titoli:

«Aprile                      Agosto»

sono sostituiti da:

«Aprile                      Maggio/Giugno      Agosto».

Al titolo «Maggio/giugno» è aggiunto il termine «Germania».

e) al punto e) al titolo «Anni pari», il termine «Germania» è soppresso;

al titolo «Mese fisso dell'anno», sono aggiunti i termini «Belgio, maggio» e «Germania, maggio». I termini «Danimarca, giugno» sono sostituiti dai termini «Danimarca, maggio» e quelli «Paesi Bassi, maggio» da «Paesi Bassi, aprile».

## Articolo 2

La decisione 94/433/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 7, paragrafo 2, il termine «di dicembre» è sostituito dai termini «di novembre/dicembre».

2) Nell'allegato II i termini:

«Finlandia:              Etelä-Suomi  
                                    Sisä-Suomi  
                                    Pohjanmaa  
                                    Pohjois-Suomi»

sono sostituiti dai termini:

«Finlandia:              Etelä-Suomi-Uusimaa  
                                    Itä-Suomi  
                                    Väli-Suomi  
                                    Pohjois-Suomi».

3) Nell'allegato III, il testo della nota (a) della tabella è così modificato:

«(a) Ripartizione facoltativa: B, DK, NL, S».

4) Nell'allegato V:

a) ai punti b) e c) il termine «dicembre» è sostituito dai termini «novembre/dicembre».

b) al punto d) il testo è completato come segue:

«Germania».

c) al punto e) sotto il titolo «Anni pari» il termine «Germania» è soppresso;  
al titolo «Maggio/giugno», è aggiunto il termine «Germania».

*Articolo 3*

La decisione 94/434/CE è modificata come segue:

## 1) Nell'allegato II

## a) i termini:

«Belgio: Provinces/Provincies»

sono sostituiti da

«Belgio: Région/Gewest».

## b) i termini:

«Finlandia: Etelä-Suomi  
Sisä-Suomi  
Pohjanmaa  
Pohjois-Suomi»

sono sostituiti da:

«Finlandia: Etelä-Suomi-Uusimaa  
Itä-Suomi  
Väli-Suomi  
Pohjois-Suomi».

## 2) Nell'allegato III, nella tabella 1, il testo della nota (b) è così modificato:

«(b) Facoltativo: B, D, NL, S»;

Nell'allegato III, nella tabella 2, il testo della nota (c) è così modificato:

«(c) Facoltativo: B, D, NL, S».

## 3) Nell'allegato V al punto b) è soppresso il termine «Germania».

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

*Per la Commissione*  
Yves-Thibault DE SILGUY  
*Membro della Commissione*

---